

## Decreto federale

**che approva il rinnovo dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone**

del 13 giugno 2008

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 2008<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

L'Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) è rinnovato per un periodo indeterminato.

### **Art. 2**

<sup>1</sup> Il Protocollo del 27 maggio 2008<sup>4</sup> relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

### **Art. 3**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 1823

<sup>3</sup> RS 0.142.112.681

<sup>4</sup> RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421

## 1. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>5</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

*Art. 153a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>6</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>8</sup> e del 27 maggio 2008<sup>9</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>10</sup> nella loro versione aggiornata;

*Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008*

<sup>1</sup> Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008<sup>11</sup> relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

<sup>2</sup> Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.

<sup>5</sup> RS **831.10**

<sup>6</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>7</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>8</sup> RU **2006 995**

<sup>9</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

<sup>10</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>11</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

## 2. Legge federale del 19 giugno 1959<sup>12</sup> sull'assicurazione per l'invalidità

*Art. 80a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>13</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>14</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>15</sup> e del 27 maggio 2008<sup>16</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>17</sup> nella loro versione aggiornata;

## 3. Legge federale del 6 ottobre 2006<sup>18</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

*Art. 32 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>19</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>20</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>21</sup> e del 27 maggio 2008<sup>22</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi

<sup>12</sup> RS **831.20**

<sup>13</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>14</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>15</sup> RU **2006** 995

<sup>16</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009** 2421

<sup>17</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>18</sup> RS **831.30**

<sup>19</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>20</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>21</sup> RU **2006** 995

<sup>22</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009** 2421

Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>23</sup> nella loro versione aggiornata;

#### **4. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>24</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 89a cpv. 1*

<sup>1</sup> Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>25</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>26</sup> e del 27 maggio 2008<sup>27</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

#### **5. Legge del 17 dicembre 1993<sup>28</sup> sul libero passaggio**

*Art. 25b cpv. 1*

<sup>1</sup> Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>29</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>30</sup> e del 27 maggio 2008<sup>31</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.

<sup>23</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>24</sup> RS **831.40**

<sup>25</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>26</sup> RU **2006 995**

<sup>27</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

<sup>28</sup> RS **831.42**

<sup>29</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>30</sup> RU **2006 995**

<sup>31</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

## 6. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>32</sup> sull'assicurazione malattie

*Art. 95a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>33</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>34</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>35</sup> e del 27 maggio 2008<sup>36</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>37</sup> nella loro versione aggiornata;

## 7. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>38</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni

*Art. 115a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>39</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

<sup>32</sup> RS **832.10**

<sup>33</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>34</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>35</sup> RU **2006** 995

<sup>36</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009** 2421

<sup>37</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>38</sup> RS **832.20**

<sup>39</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>40</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>41</sup> e del 27 maggio 2008<sup>42</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>43</sup> nella loro versione aggiornata;

## 8. Legge del 25 settembre 1952<sup>44</sup> sulle indennità di perdita di guadagno

### *Art. 28a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>45</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>46</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>47</sup> e del 27 maggio 2008<sup>48</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>49</sup> nella loro versione aggiornata;

## 9. Legge federale del 20 giugno 1952<sup>50</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura

### *Art. 23a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>51</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

<sup>40</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>41</sup> RU **2006 995**

<sup>42</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

<sup>43</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>44</sup> RS **834.1**

<sup>45</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>46</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>47</sup> RU **2006 995**

<sup>48</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

<sup>49</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>50</sup> RS **836.1**

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>52</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>53</sup> e del 27 maggio 2008<sup>54</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>55</sup> nella loro versione aggiornata;

## 10. Legge del 24 marzo 2006<sup>56</sup> sugli assegni familiari

### *Art. 24 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>57</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>58</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>59</sup> e del 27 maggio 2008<sup>60</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo Allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>61</sup> nelle loro versioni rivedute;

<sup>51</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>52</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>53</sup> RU **2006 995**

<sup>54</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

<sup>55</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>56</sup> RS **836.2**

<sup>57</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>58</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>59</sup> RU **2006 995**

<sup>60</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

<sup>61</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

**11. Legge del 25 giugno 1982<sup>62</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione**

*Art. 83 cpv. 1 lett. n<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'ufficio di compensazione:

<sup>n<sup>bis</sup></sup>. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'articolo 11 dell'allegato I all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>63</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>64</sup> e del 27 maggio 2008<sup>65</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea;

*Art. 121 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>66</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>67</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004<sup>68</sup> e del 27 maggio 2008<sup>69</sup> relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>70</sup> nella loro versione aggiornata;

<sup>62</sup> RS **837.0**

<sup>63</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>64</sup> RU **2006 995**

<sup>65</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

<sup>66</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.

<sup>67</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>68</sup> RU **2006 995**

<sup>69</sup> RS **0.142.112.681.1**; RU **2009 2421**

<sup>70</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.



**12. Legge del 23 giugno 2000<sup>71</sup> sugli avvocati**

*L'allegato è modificato come segue:*

**Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE**

*Completamento dell'elenco*

---

Bulgaria	Адвокат
Romania	Avocat

---

**Art. 4**

Al più tardi prima del prossimo allargamento dell'Unione europea, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sugli effetti del rinnovo degli Accordi bilaterali, segnatamente della libera circolazione delle persone, nonché sugli effetti delle misure collaterali. Le sottopone inoltre proposte volte a migliorare gli Accordi o le misure collaterali, sempre che tali miglioramenti siano necessari nell'interesse della Svizzera.

**Art. 5**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 3.

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: Christoffel Brändli  
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

<sup>71</sup> RS 935.61

*Esito della votazione popolare ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il presente decreto è stato accettato dal popolo l'8 febbraio 2009.<sup>72</sup>

<sup>2</sup> Conformemente all'articolo 5 capoverso 2, le modifiche delle leggi all'articolo 3 entrano in vigore il 1° giugno 2009<sup>73</sup>.

13 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>72</sup> FF **2009** 1363

<sup>73</sup> Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 12 mag. 2009.